



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

Avviso pubblico recante modalità per la costituzione dell'elenco degli enti accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per la certificazione UNI ISO 21902:2022, per la certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e per la certificazione UNI/PdR 92:2020, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto interministeriale 19 aprile 2022 prot. n. 5323 "Modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, commi 176 e 177 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità".

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. L'articolo 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 ha istituito presso il Ministero del turismo un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità all'offerta turistica delle persone con disabilità, al fine di sostenerne lo sviluppo e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa.
2. Il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro delle disabilità del 19 aprile 2022, prot. n. 5323, ha definito modalità di accesso e fruizione degli interventi a valere sul fondo di cui al comma 1, che riguardano servizi volti al rilascio delle certificazioni UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 17210:2021 e UNI/PdR 92:2020, nonché all'individuazione delle azioni necessarie ai fini del riconoscimento delle predette certificazioni ai destinatari. Ai fini di cui al presente Avviso, gli Enti certificatori di cui all'art. 2 opereranno sulla base delle Prassi di riferimento appositamente emanate da UNI.
3. Sono destinatari del fondo di cui al comma 1:
 - Esercizi alberghieri, identificati dalla classificazione ATECO 55.10.00;
 - Esercizi extra-alberghieri, identificati dalle classificazioni ATECO 55.20.10; 55.20.20; 55.20.30; 55.20.40; 55.23.50; 55.20.51; 55.20.52; 55.30.00; 55.90.10; 55.90.20;
 - Stabilimenti termali, identificati dalla classificazione ATECO 96.04.20;
 - Stabilimenti balneari, identificati dalla classificazione ATECO 93.29.20;
 - Strutture dirette allo svolgimento di attività sportive di maggiore interesse per la fruizione turistica, di cui all'art. 2, comma 2 del citato decreto interministeriale;
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto interministeriale, i destinatari del fondo di cui al comma 1 individuano l'Ente Certificatore tra quelli iscritti in apposito elenco costituito dal Ministero del turismo mediante Avviso pubblico.
5. Il presente Avviso pubblico, in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale, definisce le modalità per la costituzione dell'elenco degli Enti Certificatori, ai quali i destinatari della misura di incentivazione, concessa in regime de minimis, in forma di voucher gestita dal Ministero del turismo, potranno rivolgersi per ottenere la prestazione dei servizi di seguito indicati:



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- a) servizi per l'accertamento dei requisiti necessari per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 21902:2022, della certificazione UNI CEI EN 17210:2021 e della certificazione UNI/PdR 92, nonché per il primo rilascio delle certificazioni stesse;
 - b) servizi per la verifica sul mantenimento dei requisiti posseduti e/o sulle azioni correttive eventualmente realizzate, nonché per il rinnovo delle certificazioni di cui al punto precedente.
- I servizi di cui alla lettera a) sono comprensivi delle verifiche a campione (c.d. "senza preavviso") sulle strutture che abbiano ottenuto le corrispondenti certificazioni.

Articolo 2

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori ai sensi del presente Avviso pubblico, gli Enti Certificatori accreditati ai sensi del Regolamento CE 765/2008, sulla base della UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per almeno una delle seguenti certificazioni: UNI ISO 21902:2022, UNI CEI EN 17210:2021, UNI/PdR 92:2020. Tali soggetti devono risultare, alla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico, in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere attivi e regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
 - non trovarsi in condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) e successive modifiche e integrazioni; i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni;
 - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;
 - essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco

1. Gli Enti Certificatori interessati possono presentare domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente Avviso pubblico a decorrere dal 5 settembre 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2024.
2. La domanda di iscrizione, presentata esclusivamente mediante apposita piattaforma telematica resa disponibile dal Ministero del turismo, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente Certificatore interessato o procuratore munito di idonei poteri. Nel caso di enti di certificazione appartenenti a Paesi non rientranti nell'Unione Europea, la domanda potrà essere firmata in modo autografo. La domanda dovrà, in ogni caso, essere corredata della seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo;
 - copia leggibile del documento del legale rappresentante;
 - autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia digitale della procura;
- documento sintetico recante: tipologia di certificazione al rilascio della quale l'Ente certificatore è accreditato; tipologia/e di strutture nei confronti delle quali manifesta disponibilità ad erogare i servizi di cui all'articolo 1, comma 5 del presente Avviso pubblico;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni e degli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico.

Articolo 4

Istruttoria sulle domande di iscrizione e costituzione dell'elenco

1. L'istruttoria sulle domande di iscrizione è svolta dal Ministero del turismo con riferimento alla completezza e alla regolarità della documentazione prodotta, nonché alla verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2 del presente Avviso pubblico.
2. Per ciascuna domanda di iscrizione all'elenco, l'istruttoria di cui al comma 1, si conclude entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa, ferma restando la facoltà del Ministero del turismo di chiedere integrazioni e/o chiarimenti; in quest'ultimo caso il termine per la conclusione del procedimento si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.

Articolo 5

Costituzione ed operatività dell'elenco, durata e stati dell'iscrizione

1. L'elenco degli Enti Certificatori di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente Avviso pubblico è costituito con la pubblicazione dell'Avviso medesimo e potrà essere utilizzato decorsi 30 giorni dal termine indicato al precedente articolo 3, comma 1.
2. L'elenco degli Enti Certificatori è formato e gestito dal Ministero del turismo, mediante la piattaforma telematica di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Avviso pubblico.
3. La durata dell'elenco degli Enti Certificatori termina il 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, fino ad esaurimento della dotazione del fondo, fatte salve eventuali proroghe e rifinanziamenti del fondo medesimo.
4. L'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori ha durata pari all'operatività dell'elenco stesso, fatto salvo il mantenimento di tutte le condizioni che l'hanno consentita e che potranno, in ogni momento, essere verificate dal Ministero del turismo.
5. A seconda della fase di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, commi 4 e 5 del presente Avviso pubblico, l'Ente Certificatore potrà trovarsi in uno dei seguenti stati:
 - a. **In attesa di iscrizione**, l'Ente Certificatore ha presentato la domanda di iscrizione e la stessa è in corso di istruttoria;
 - b. **Iscritto all'elenco**, la domanda di iscrizione presentata dall'Ente certificatore interessato, al termine dell'istruttoria, è stata valutata positivamente;
 - c. **Domanda di iscrizione respinta**, la domanda di iscrizione presentata dall'Ente certificatore interessato non ha superato l'istruttoria, per carenza dei requisiti di cui all'articolo 2;
 - d. **Iscrizione sospesa**, la sospensione dell'iscrizione può verificarsi nei seguenti casi:
 - ricevimento da terzi di reclamo scritto su inadempienze relative all'espletamento dei servizi richiesti/forniti, contenente ogni indicazione utile all'accertamento dei fatti segnalati;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- ogni altra carenza manifestata da terzi che derivi dal mancato rispetto delle condizioni e degli obblighi accettati dagli Enti Certificatori all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, ivi compreso un provvedimento sanzionatorio di sospensione da parte dell'ente di accreditamento.

Il Ministero del turismo valuta i reclami e/o contenziosi e le condizioni che possono causare la sospensione ed emette un provvedimento di sospensione nei confronti dell'Ente Certificatore, recante le motivazioni della decisione, la data di decorrenza della sospensione dall'elenco, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso.

La sospensione dura fino alla cessazione della causa che l'ha determinata e, comunque, non oltre sei mesi dalla sua notifica all'Ente Certificatore, al termine dei quali, ove non sia cessata la causa che l'ha determinata e in mancanza di controdeduzioni da parte dell'interessato, è disposta la revoca dell'iscrizione.

- e. **Iscrizione revocata**, qualora perduri anche una sola delle condizioni che hanno determinato la sospensione, ovvero in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti prescritti dal presente Avviso pubblico, il Ministero del turismo procede alla revoca, mediante emanazione di apposito provvedimento recante le motivazioni della decisione adottata, nonché l'indicazione del termine e dell'organo cui deve essere presentato l'eventuale ricorso. L'iscrizione è revocata inoltre nel caso di inadempimento e/o non esatto adempimento da parte dell'Ente Certificatore rilevato dai soggetti deputati al controllo. Fra i casi di inadempimento è inclusa la mancata effettuazione delle verifiche a campione di cui all'articolo 7, comma 8, del presente Avviso pubblico. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'importo eventualmente erogato. Altre fattispecie di revoca dell'iscrizione afferiscono a gravi inadempimenti rilevati dal competente ente di accreditamento riconosciuto dal Reg. 765/2008 e perdita dei requisiti di accreditamento, ivi incluso un provvedimento sanzionatorio di revoca da parte dell'ente di accreditamento.
- f. **Cancellazione**: è facoltà degli Enti Certificatori iscritti rinunciare, in qualsiasi momento all'iscrizione all'elenco all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente Avviso pubblico mediante apposita comunicazione sulla piattaforma telematica; in tal caso, il Ministero del turismo procederà alla cancellazione dell'Ente certificatore dall'elenco entro i successivi 30 giorni.

Articolo 6

Tariffe applicabili

1. Il Ministero del turismo eroga un voucher in favore dei destinatari della misura, ai fini dell'acquisto dei servizi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Avviso pubblico, come di seguito specificati:
 - Servizi per l'ottenimento della certificazione;
 - Servizi per il mantenimento della certificazione ovvero per le verifiche supplementari per la chiusura delle non conformità;
 - Servizi per le verifiche a campione (c.d. senza preavviso);
 - Servizi per il rinnovo della certificazione.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

2. L'importo del voucher di cui al comma 1 è determinato applicando una tariffa unitaria giornaliera di euro 1.000,00 oltre IVA alla durata standard dei suddetti servizi; la durata standard dei servizi di certificazione di cui al comma 1, è definita per ciascuna categoria di destinatario e in ragione del numero e della tipologia di servizi turistici "base" o "aggiuntivi" offerti dai destinatari, sulla base dei valori riportati nelle tabelle di cui all'Allegato 1 al presente Avviso pubblico di cui l'Allegato stesso è parte integrante.
3. Per servizi turistici "base" si intende:
 - a. in riferimento agli esercizi alberghieri e agli esercizi extra-alberghieri, l'offerta dei servizi di pernottamento, prima colazione e fruizione degli spazi comuni non inclusi tra l'offerta accessoria di cui al successivo comma 4, lettera a);
 - b. in riferimento agli stabilimenti termali, i servizi per l'accesso alle prestazioni termali e wellness;
 - c. in riferimento agli stabilimenti balneari, i servizi per l'accesso allo stabilimento e per la sua fruizione;
 - d. in riferimento alle strutture sportive, i servizi per l'accesso all'attività sportiva.
4. Per servizi turistici "aggiuntivi" si intende:
 - a. in riferimento agli esercizi alberghieri e agli esercizi extra-alberghieri, l'offerta di:
 - i. servizio ristorante;
 - ii. servizi per handicap specifici (es. braille per ipovedenti, noleggio sedie a rotelle, servizi per animali da assistenza);
 - iii. servizi ludico-sportivi e wellness quali Spa, palestra, piscina;
 - iv. servizi di *pre-departure information* (es. comunicazione sul web secondo determinati protocolli di accessibilità);
 - v. trasporti e logistica (organizzata da e per stazioni/aeroporti, compreso trasporto bagaglio, parcheggi per handicap);
 - vi. leisure (attività ricreative, culturali, accompagnamento per visite a musei, shopping center)
 - vii. MICE (Meetings, Incentives, Convention, Exhibition);
 - viii. assistenza medica in loco.
 - b. in riferimento agli stabilimenti termali, l'offerta di:
 - i. servizi di trasporto;
 - ii. servizio di ristoro;
 - iii. attività sportive;
 - iv. servizio "area calma";
 - v. servizio di primo soccorso
 - vi. servizio parcheggio
 - c. in riferimento agli stabilimenti balneari, l'offerta di:
 - i. servizi di trasporto;
 - ii. servizio di ristoro;
 - iii. servizi ludico-ricreativi e del benessere;
 - iv. servizio di primo soccorso;
 - v. servizio parcheggio;



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- d. in riferimento alle strutture sportive, l'offerta di:
- i. servizi di trasporto;
 - ii. servizio di ristoro;
 - iii. organizzazione corsi riconosciuti dalla corrispondente federazione sportiva;
 - iv. servizi per il wellness;
 - v. servizio di primo soccorso;
 - vi. servizio parcheggio;
 - vii. presenza nella struttura di un numero di impianti per la pratica di discipline sportive maggiore o uguale a tre.
5. Qualora il destinatario che richiede il voucher risulti in possesso di altra certificazione di qualità UNI ISO, i valori di cui all'Allegato 1 sono da intendersi ridotti secondo i termini specificati nell'Allegato stesso.

Articolo 7

Modalità di attivazione delle prestazioni, condizioni generali e obblighi degli Enti Certificatori

1. A seguito dell'entrata in operatività dell'elenco degli Enti Certificatori, i destinatari di cui all'art. 1, comma 3, del presente Avviso pubblico individuano, all'atto della presentazione della domanda mediante la piattaforma telematica di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Avviso pubblico, un Ente certificatore tra quelli iscritti all'elenco, il quale, previo esito positivo di apposita verifica, da parte del Ministero del turismo ed emissione del voucher, riceve una richiesta di attivazione recante le specifiche del servizio da svolgere anche nel caso di una pluralità di strutture riconducibili al medesimo destinatario. Nel caso dei servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del presente Avviso, sono inclusi nell'importo del voucher anche i servizi di verifica a campione.
2. L'Ente Certificatore, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di attivazione, trasmette al destinatario tramite la piattaforma telematica il documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi generato automaticamente dalla piattaforma stessa, determinato sulla base delle tariffe di cui all'articolo 6 del presente Avviso pubblico e recante l'identificativo del voucher assegnato ed il CUP, nonché le condizioni contrattuali, che dovranno essere sottoscritti digitalmente per accettazione dal destinatario.
3. Ove l'Ente Certificatore non sia disponibile ad effettuare le prestazioni richieste, provvede a comunicarlo tempestivamente e comunque non oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, mediante la piattaforma telematica; in tal caso, per mezzo di apposito algoritmo, la piattaforma telematica estrae un altro Ente Certificatore dall'elenco di cui all'art. 1, commi 4 e 5 del presente Avviso pubblico. Quest'ultima operazione viene ripetuta fino all'individuazione di un Ente Certificatore disponibile a svolgere i servizi richiesti.
4. L'Ente Certificatore attivato effettua le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione per accettazione del documento di riepilogo dei servizi e dei relativi importi e delle condizioni contrattuali da parte del destinatario, salvo casi eccezionali debitamente motivati e pena la revoca, conseguente a valutazione delle motivazioni come inadeguate da parte del Ministero del Turismo, dell'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori e dei servizi; nel caso di revoca, al



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- destinatario viene assegnato dalla piattaforma un altro Ente Certificatore, individuato con le medesime modalità di cui al precedente comma 3.
5. Al termine dell'erogazione dei servizi, l'Ente Certificatore predispone il rapporto finale di verifica, secondo il modello fornito da UNI, e, previa sottoscrizione dello stesso per accettazione da parte del destinatario che ha ricevuto il beneficio, lo trasmette, per il tramite della piattaforma telematica, al Ministero del turismo unitamente a eventuale ulteriore pertinente documentazione attestante l'attività svolta.
 6. Il Ministero del turismo, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, provvede alla verifica di conformità formale della documentazione medesima, ai fini del pagamento dell'importo del voucher in favore dell'Ente Certificatore; l'importo relativo alle verifiche a campione (c.d. senza preavviso) viene corrisposto solo in caso di attivazione delle stesse e svolgimento delle corrispondenti prestazioni, secondo quanto previsto al successivo comma 8.
 7. Il pagamento del suddetto importo avverrà, previa verifiche di legge, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, emessa esclusivamente nei confronti del Ministero del turismo – codice IPA UFZZ0B, con indicazione del CUP, della misura e dell'identificativo del voucher.
 8. Ogni 120 giorni solari dalla data di emissione del primo voucher, la piattaforma telematica dedicata alla misura estrae in maniera casuale, per ciascuna tipologia di struttura, un numero di destinatari pari al 5% di quelli assegnatari del voucher per i servizi di cui all'art. 1, comma 5 lett. a) del presente Avviso pubblico, da sottoporre alle verifiche a campione (c.d. senza preavviso); per ciascun destinatario estratto, l'Ente Certificatore che ha reso i servizi per l'accertamento dei requisiti necessari per l'ottenimento della certificazione UNI ISO 21902:2022, della certificazione UNI CEI EN 17210:2021 o della certificazione UNI/PdR 92, nonché per il primo rilascio delle certificazioni stesse di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) del presente Avviso pubblico, viene attivato per le verifiche a campione.
 9. L'Ente Certificatore attivato per le verifiche a campione effettua le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione, salvo casi eccezionali debitamente motivati e pena la revoca, conseguente a valutazione delle motivazioni come inadeguate da parte del Ministero del Turismo, dell'iscrizione all'elenco degli Enti Certificatori e dei servizi. Le modalità e la tempistica per la rendicontazione delle prestazioni e per i pagamenti sono le medesime di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
 10. L'Ente Certificatore che presenti domanda di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente Avviso pubblico assume i seguenti obblighi:
 - a. accetta integralmente e senza alcuna riserva le condizioni di formazione e funzionamento dell'elenco di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del presente Avviso pubblico, nonché le modalità di attivazione delle prestazioni;
 - b. garantisce il rispetto delle normative di settore vigenti nell'esecuzione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Avviso pubblico;
 - c. garantisce che i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Avviso pubblico vengano svolti a regola d'arte;
 - d. comunica tempestivamente tramite la piattaforma telematica e comunque entro il termine di 2 giorni solari, l'eventuale indisponibilità a svolgere i servizi per i quali è stata richiesta



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

- l'attivazione e accetta che, per ciascun anno di iscrizione all'elenco, non è consentito manifestare la propria indisponibilità per n. 2 richieste consecutive, pena la revoca dell'iscrizione;
- e. conclude le prestazioni richieste entro il termine massimo di 45 giorni dalla sottoscrizione per accettazione del documento di riepilogo dei servizi dei relativi importi e delle condizioni contrattuali da parte del destinatario;
 - f. conclude le verifiche a campione entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione delle medesime;
 - g. accetta che la mancata o parziale erogazione dei servizi richiesti, ivi comprese le verifiche a campione, per negligenza o ingiustificati motivi, comporterà da parte del Ministero del turismo la segnalazione al competente ente di accreditamento riconosciuto dal Reg. 765/2008 e alle imprese interessate, oltre all'applicazione delle misure di sospensione e revoca secondo quanto disciplinato dall'articolo 5 del presente Avviso pubblico;
 - h. restituisce gli importi percepiti in caso di revoca per inadempimento e/o inesatto adempimento;
 - i. riconosce che le tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6 del presente Avviso pubblico sono remunerative e compensative di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni da svolgere, nessuno escluso o eccettuato, che lo stesso dovrà sostenere per l'esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi decritti dall'articolo 1, comma 5, del presente Avviso pubblico;
 - j. non richiede anticipi di pagamento, né ulteriori compensi in aggiunta a quelli coperti dal voucher, nella misura fissata nell'allegato 1 del presente Avviso pubblico;
 - k. consente al Ministero del turismo e ad ogni altro soggetto da questo delegato l'espletamento di eventuali verifiche relativamente alle modalità di mantenimento dei requisiti di iscrizione all'elenco;
 - l. trasmette al Ministero apposito rapporto finale di verifica, secondo il modello fornito da UNI, sottoscritto per accettazione da parte del destinatario che ha ricevuto il beneficio, e ogni altra eventuale documentazione di supporto, anche nel caso di verifiche a campione;
 - m. successivamente alla trasmissione di cui al punto precedente, emette fattura elettronica nei confronti del Ministero del turismo – codice IPA UFZZOB, per i servizi resi, con indicazione del CUP, della misura e dell'identificativo del voucher;
 - n. tiene sollevato e indenne il Ministero del turismo da ogni e qualsiasi pretesa ad esso rivolta, in sede stragiudiziale e/o giudiziale, in relazione ai danni occorsi a terzi, ivi compreso il destinatario della misura, causati dall'Ente Certificatore medesimo, in occasione dell'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 5, del presente Avviso pubblico.

Articolo 8

Responsabile del Procedimento e Richieste di chiarimenti e informazioni

1. Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è il dottor Roberto Nepomuceno, dirigente del Segretariato Generale del Ministero del Turismo.
2. Tutti i documenti relativi al presente Avviso sono pubblicati sul sito del Ministero del turismo.



Ministero del Turismo

Segretariato Generale

3. Tutte le richieste di informazioni e di chiarimenti relative al periodo antecedente all'operatività della piattaforma telematica di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere inviate al seguente indirizzo PEC turismopertutti@pec.ministeroturismo.gov.it in ogni momento a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso pubblico; le risposte alle suddette richieste verranno fornite con cadenza periodica quindicinale. Le richieste pervenute successivamente all'operatività della piattaforma telematica verranno gestite mediante la medesima piattaforma.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali e tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati raccolti nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso è effettuato in osservanza della normativa vigente in materia di riservatezza (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.), nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i.
2. I dati personali saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura di cui al presente Avviso.

Articolo 10

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare il foro competente è quello di Roma.

Articolo 11

Disposizioni finali e rinvio

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Ministero del turismo: <https://www.ministeroturismo.gov.it>.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti.

Dott. Lorenzo Quinzi
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)